

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 13-3197

Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". D.G.R. 23-1189 del 16.3.2015. Applicazione deroghe a livello regionale.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il regolamento delegato (EU) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, integra il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio e ne modifica l'allegato X.

I predetti regolamenti prevedono che gli Stati membri adottino delle disposizioni applicabili a livello nazionale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pertanto, ha approvato il decreto prot. 6313 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Il decreto di cui al paragrafo precedente è stato modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Gli articoli 2 e 3 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 prevedono, in particolare, che la Regione o la Provincia autonoma competente possa stabilire alcune disposizioni applicabili specificatamente sul proprio territorio in ordine al mantenimento delle superficie agricola adibita a pascolo ed all'attività agricola minima.

In Piemonte tali disposizioni sono state adottate dalla Giunta Regionale mediante le seguenti deliberazioni:

- DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 che riconosce la "guardiania" quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale e consente alle aziende che la praticano di effettuare il pascolamento anche mediante animali di proprietà altrui, nel limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio;
- DGR n. 22-1510 del 3 giugno 2015 che riduce il carico minimo di bestiame da applicare ai pascoli permanenti da 0,2 a 0,07 UBA/ettaro/anno.

Entrambe le deliberazioni di cui al paragrafo precedente stabiliscono che le deroghe ivi previste siano applicabili solo sulle superfici a pascolo poste ad un'altitudine superiore ai 600 m s.l.m. e solamente per l'anno di domanda UNICA 2015, prevedendo altresì che per gli anni successivi, a seguito di ulteriori approfondimenti, sia possibile modificare le medesime deroghe.

Al tal fine sono stati valutati:

- i carichi minimi adottati da AGEA coordinamento per le precedenti annualità in applicazione dell'articolo 22 del DM 30125/2009 e s.m.i. relativo alla Condizionalità;
- la pubblicazione "I Tipi pastorali delle Alpi Piemontesi", dell'Università degli Studi di Torino - DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) in cui sono riportati i dati di 3885 rilievi vegetazionali rappresentativi delle diverse realtà pastorali piemontesi;
- le indicazioni emerse durante gli incontri del 23 dicembre 2015, 12 gennaio 2016 e 21 marzo 2016 con le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei margari e l'Università di Torino- DISAFA e ARPEA;
- le elaborazioni dei dati relativi alle domande per l'accesso ai pagamenti diretti presentate dalle aziende pastorali nel 2015.

Tutte le informazioni di cui al paragrafo precedente sono state analizzate tenendo presente la necessità di individuare disposizioni di semplice applicazione, facilmente controllabili dall'organismo pagatore ed applicabili a tutti i tipi pastorali presenti in Piemonte al fine di garantire la salvaguardia dei pascoli.

Relativamente alla DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 che riconosce la "guardiania" quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale è emersa l'opportunità di consentire, alle sole aziende stanziali, che effettuano il pascolamento anche mediante animali di proprietà altrui, di superare il limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio.

Tuttavia, le difficoltà ad individuare con certezza tale tipologia aziendale suggerisce di non variare le disposizioni previste dalla DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015 confermandone la validità anche per le annate successive.

Considerato, però, che la pratica della "guardiania" non è influenzata dall'altitudine a cui si trova il pascolo, si ritiene opportuno stabilire che la deroga sia applicabile su tutte le particelle a pascolo e pertanto prevedere la soppressione del punto 3 della predetta DGR che recita: "di stabilire che la deroga conseguente al riconoscimento della "guardiania" sia applicabile solo alle particelle classificate a pascolo ubicate al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m.".

Per quanto detto le aziende che praticano la "guardiania" potranno effettuare il pascolamento anche mediante animali di proprietà altrui, nel limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo.

In riferimento alla DGR n. 22-1510 del 3 giugno 2015, sulla base, in particolare, degli studi condotti dall'Università di Torino è emerso che un aumento del carico minimo di bestiame da 0,07 UBA/ha/anno (previsto per la campagna 2015) a 0,15 UBA/ha/anno sarebbe auspicabile in ragione delle seguenti considerazioni:

- tutte le aziende che praticano l'attività pastorale sui pascoli piemontesi sono in grado di rispettare agevolmente questo livello di carico minimo;
- tale valore appare giustificabile in termini scientifici;
- al di sotto del medesimo valore, si creerebbero fenomeni di intensissimo sottopascolamento che, soprattutto se ripetuti negli anni, porterebbero in futuro al depauperamento e, spesso, alla totale perdita delle superfici a pascolo.

Considerato, inoltre che, in base ai medesimi studi, sulle superfici utilizzate a pascolo e poste ad altitudini inferiori a 1000 m s.l.m., è possibile applicare il carico minimo di 0.2 UBA/ettaro/anno previsto dal DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, risulta necessario disporre che la predetta deroga sia applicabile solo a partire da tale altitudine.

Tenendo ancora conto che dall'elaborazione dei dati relativi alle domande per l'accesso ai pagamenti diretti presentate dalle aziende pastorali nel 2015, risulta che alcune aziende non rispetterebbero, attualmente, i nuovi limiti proposti, si ritiene opportuno disporre un adeguamento graduale ai medesimi, a partire dal 2016, che si concluderebbe nel 2018. Così facendo le aziende interessate, qualora non li possiedano, potranno procurarsi gli animali necessari per rispettare i nuovi limiti.

Per quanto detto la proposta di carico minimo di bestiame risulta articolata come segue:

Anno di domanda UNICA	Altitudine a partire dalla quale è applicabile la deroga m s.l.m.	Carico minimo di bestiame UBA/ha/anno
2016	1000	0,07
2017	1000	0,1
2018	1000	0,15

Per la determinazione dell'altitudine occorrerà fare riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo.

Qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 1000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda.

Permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

Nel caso specifico dei pascoli di proprietà pubblica, ma anche per tutte le superfici pascolive che ne siano dotate, si ritiene necessario salvaguardare le indicazioni previste dai "Piani pastorali foraggeri". Si tratta, infatti, di strumenti tecnico-agronomici mediante i quali i carichi di bestiame sono stati determinati in modo puntuale in base alle caratteristiche specifiche dei singoli pascoli. Pertanto, qualora il pascolo sia dotato di "Piano pastorale foraggero", si ritiene opportuno che sia adottato il carico di bestiame ivi previsto.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura provvederà a comunicare le predette disposizioni ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di stabilire che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 sia rideterminato secondo le seguenti indicazioni:

Anno di domanda UNICA	Altitudine a partire dalla quale è applicabile la deroga m s.l.m.	Carico minimo di bestiame UBA/ha/anno
2016	1000	0,07
2017	1000	0,1
2018	1000	0,15

- per la determinazione dell’altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo;
- qualora l’azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 1000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell’azienda;
- permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- qualora il pascolo sia dotato di “Piano pastorale foraggero” sarà adottato il carico di bestiame ivi previsto.

2. di stabilire che le disposizioni di cui alla DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015, che riconosce la “guardiania” quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale siano applicate anche per il 2016 e per le annualità successive ad eccezione del punto 3 che è soppresso; per quanto detto, le aziende che praticano la “guardiania” potranno effettuare il pascolamento anche mediante animali di proprietà altrui, nel limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo.

3. di stabilire che il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, provveda a comunicare le predette disposizioni, ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)